



CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI:

Francesco BRUZZONE

Edoardo RIXI

Maurizio TORTEROLO

Avente ad oggetto:

**“RIORDINO DEL SISTEMA DEI PARCHI NATURALI REGIONALI
LIGURI”**

Genova, 17 novembre 2010

PDL: “ RIORDINO DEL SISTEMA DEI PARCHI NATURALI REGIONALI LIGURI”

R E L A Z I O N E

La nascita formale del sistema dei Parchi Naturali Regionali liguri risale al 22 febbraio 1995. L'entrata in vigore della L.R.12/1995 determinò la trasformazione delle varie aree protette preesistenti in Parchi Naturali. Tale innovazione creò già all'inizio un impatto difficile sulle popolazioni interessate. Dopo 15 anni di esistenza del sistema dei Parchi, con tutto quanto connesso a ciò, si ritiene doverosa una valutazione relativa ai benefici prodotti sul territorio da tali istituti. Questa valutazione si inserisce inevitabilmente in un momento storico in cui le istituzioni pubbliche devono essere particolarmente attente ad ottimizzare le risorse finanziarie. Il riferimento va all'art. 1 della Legge Regionale quadro n. 12/95 che recita: “La Regione istituisce e disciplina le aree protette al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ambientale e paesaggistico della Liguria e di favorire un coerente sviluppo sociale ed economico delle comunità interessate.”.

Oggi si constata che per alcuni Parchi non è percepibile alcun tipo dei propositi di cui sopra. Il riferimento va alle aree dell'Antola, dell'Aveto e di Montemarcello Magra ove i milionari investimenti sostanzialmente non si notano.

Si propone pertanto, come già avvenuto per le Comunità Montane, una razionalizzazione del Sistema dei Parchi Liguri e conseguentemente un più mirato utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche. Alla riduzione del numero delle Comunità Montane più tranquillamente conseguire una riduzione di certi carrozzoni quali quelli sopra citati.

Una migliore e più importante valorizzazione del Parco Naturale di Portofino potrà avvenire tramite la soppressione dell'area contigua a detto Parco sulla quale alle energie diffuse non corrispondono effetti visibili.

Il risparmio finanziario complessivo consentirà migliori rafforzamenti dei Parchi Regionali rimanenti. Ciò a dimostrazione che i proponenti la presente P.d.L. sono sensibili in modo serio alla vera salvaguardia ambientale e distanti dalle false forme di ambientalismo che spesso e volentieri emergono dalla nostra regione quale pura ricerca di comode sistemazioni.

L'approvazione della presente Proposta di Legge consente altresì il superamento delle negative conseguenze prodotte dalla recente sentenza della Corte Costituzionale. Si chiede l'esame urgente in quanto l'attuale sostanziale blocco di alcune forme di prelievo venatorio rischia di influire in modo dannoso sull'ambiente e sulle attività antropiche rimaste nel nostro entroterra.

REGIONE LIGURIA
Riordino del sistema dei Parchi
Naturali Regionali Liguri

Articolo 1

All'articolo 14 della L.R. 12/95 sono abrogati i commi 1, 2, 4 e 5.

Articolo 2

All'articolo 15 della L.R. 12/95 comma 1 sono abrogate le lettere a), b), d), e).

Articolo 3

(Abrogazione dei Piani)

- 1) E' abrogata la Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 3 agosto 2001 (Antola).
- 2) E' abrogata la Delibera del Consiglio Regionale n. 43 del 3 agosto 2001 (Aveto).
- 3) E' abrogata la Delibera del Consiglio Regionale n. 41 del 3-4 agosto 2001 (Montemarcello-Magra).

Articolo 4

(Abrogazione area contigua Parco
Naturale Regionale di Portofino)

- 1) E' abrogata la lettera b) comma 1 – art. 1 della L.R. 29/2001.
- 2) Nell'allegato alla Delibera del Consiglio regionale n. 33/2002 (norme di attuazione):
 - All'art. 1 comma 1 sono abrogate le parole "le aree ad esso contigue che interessano i comuni di

Camogli, Chiavari, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Zoagli”

- All’art. 2 comma 1 sono abrogate le lettere: d) e e)
- All’art. 2 comma 1 lettera f) sono abrogate le parole “estendendo la ricaduta dei benefici collegabili al Parco alle aree contigue ad esso ed”
- All’art. 3 comma 2 lettera c) – tavola 1 – sono abrogate le parole “e dell’area contigua”
- All’art. 5 abrogare il comma 2
- All’art. 5 comma 3 sono abrogate le parole “nonché nell’area contigua”
- All’art. 5 comma 3 è abrogato l’ultimo capoverso
- All’art. 15 è abrogato il comma 2
- L’art. 17 è abrogato
- L’art. 18 è abrogato
- Il paragrafo “Struttura ed attrezzatura per l’accesso e la fruizione dell’area contigua” del Progetto preliminare è abrogato.